



LINEA GUIDA RELATIVA A TRESFERIMENTO CERTIFICAZIONI DA ALTRI ODC

Scopo della presente informativa è specificare in merito ai criteri adottati per le attività di “Trasferimento della Certificazione” (transfer) parte di QS CERT e le modalità di gestione delle domande di trasferimento di una certificazione di sistema di gestione da un altro organismo di certificazione garantendo il mantenimento dell'integrità della certificazione rilasciata dall'ente precedente.

Tale documento dettaglia quanto definito all'interno del Par. 18 del Regolamento di QS CERT “Regolamento di QS Certificazioni Italia - Sistemi di Gestione” specificando i criteri applicabili alle richieste di trasferimento provenienti da Organismi di Certificazione (OdC) accreditati da un Organismo di Accreditamento (OdA) firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), in accordo alle indicazioni contenute nel documento “IAF MD2:2007 – Transfer of Accredited Certification of Management Systems”.

Le domande di Organizzazioni in possesso di:

- certificati scaduti, sospesi o ritirati
- certificati non coperti da accreditamento
- certificati coperti da accreditamento ma emessi da un OdC accreditato da un OdA non firmatario degli accordi MLA sono considerate a tutti gli effetti come nuove certificazioni e pertanto integralmente soggette alle disposizioni relative alla certificazione iniziale di cui al regolamento di QS CERT “Regolamento di QS Certificazioni Italia - Sistemi di Gestione”.

GESTIONE TRASFERIMENTO:

- RIESAME DELLA DOMANDA

In seguito alla ricezione di una richiesta di trasferimento della certificazione da parte di un'Organizzazione in possesso di un certificato in corso di validità e coperto da accreditamento secondo quanto precedentemente esposto, QS CERT effettua un riesame della domanda (pre-transfer review) al fine di valutare lo stato della certificazione stessa.

Tale valutazione viene effettuata tramite:

- a) Esame degli specifici documenti richiesti all'Organizzazione da QS CERT e che l'Organizzazione si impegna a trasmettere
- b) Eventuale visita conoscitiva presso l'Organizzazione richiedente qualora QS CERT lo ritenga necessario per comprendere meglio l'organizzazione o perché la documentazione ricevuta viene ritenuta poco chiara o insufficiente; tale visita è obbligatoria qualora nel corso dell'esame documentale si evince che sono presenti NC maggiori non chiuse rilasciate dal precedente OdC. L'eventuale pre-trasfer visit non è da considerarsi un audit.

La documentazione richiesta per effettuazione del pre-transfer review consiste in:

- dichiarazione da parte dell'organizzazione cliente che il certificato non è stato sospeso o revocato o minacciato di sospensione;
- dichiarazione da parte dell'organizzazione cliente che non sussistono pendenze legali a proprio carico;
- dichiarazione da parte dell'organizzazione cliente che tutti i pagamenti dovuti all'OdC cedente sono stati onorati;
- i Rapporti di Verifica emessi dall'OdC cedente emessi durante il periodo di validità del certificato corredati dei documenti attestati eventuali NC minori/maggiori rilasciate e le modalità di gestione;
- eventuali altri documenti inerenti all'intero iter certificativo;
- copia del Manuale nella revisione in vigore.

A questo punto QS CERT procede ad un esame della documentazione ricevuta. Lo scopo dell'esame è finalizzato a:

- verificare la validità e l'autenticità del certificato in possesso al cliente;
- verificare la durata, il campo di applicazione e le eventuali esclusioni ammesse del certificato stesso;

- verificare che le attività dell'organizzazione cliente presenti nel campo di applicazione del certificato, rientrino nei settori di accreditamento di QS CERT;
- appurare le ragioni della scelta del cliente di operare un transfer, analizzando gli eventuali reclami/ricorsi ricevuti dall'organizzazione, nonché eventuali pendenze legali o economiche sussistenti;
- Valutazione di eventuali procedimenti giudiziari in atto relativamente a requisiti legali applicabili all'ambito della certificazione e della dichiarazione da parte dell'organizzazione della non presenza di procedimenti in atto;
- Valutazione della fase in cui si trova il certificato di cui si chiede il trasferimento (prima sorveglianza, seconda sorveglianza, rinnovo);
- verificare i documenti relativi al processo di certificazione, dei precedenti audit dell'OdC cedente e lo stato delle eventuali AC su non conformità rilevate, con valutazione, di rapporti d'audit ed altri documenti ad essi ascrivibili (check-list, note ecc.) e dei rilievi emessi nel corso degli audit precedenti dall'OdC emittente e del loro stato di trattamento
- analizzare il SG implementato.

- ESITO DEL RIESAME

A seguito dell'esito dell'esame effettuato QS CERT decide come segue:

Trasferimento negato: QS CERT non riscontra le condizioni idonee per accettare la domanda di trasferimento, provvede a comunicarlo per iscritto, fornendo le opportune motivazioni, all'Organizzazione; nel caso in cui l'Organizzazione intendesse comunque proseguire con il trasferimento QS Cert considererà la sua domanda come una pratica di nuova certificazione seguendo l'iter descritto al Par. 10 del Regolamento di QS CERT "Regolamento di QS Certificazioni Italia - Sistemi di Gestione"

Trasferimento condizionato dall'esito positivo di Visita straordinaria: qualora dalle attività sopraindicate emergano dubbi circa l'idoneità al trasferimento, l'effettuazione dello stesso viene subordinata all'esito di una verifica in sito (pre-transfer visit), i cui costi e modalità di esecuzione saranno inseriti nell'offerta al richiedente. In caso di esito positivo può essere portato avanti l'iter di transfer altrimenti l'Organizzazione è considerata come nuovo cliente e seguirà se lo volesse le modalità di una nuova certificazione.

Trasferimento accettato e riemissione del certificato a cura di QS CERT (in caso di trasferimento durante la validità del certificato): se dal riesame effettuato viene appurata l'idoneità al trasferimento QS CERT elabora e trasmette all'Organizzazione, in base ai dati da essa forniti, i documenti contrattuali per il trasferimento della certificazione, senza necessità di effettuazione di ulteriori audit. A seguito accettazione offerta e così di sottoscrizione da parte dell'Organizzazione cliente del contratto, QS CERT procederà all'attivazione dell'iter di transfer con passaggio della pratica al Comitato di Certificazione e a seguito di delibera positiva da parte del Comitato di certificazione di QS CERT viene emesso un nuovo certificato secondo i formati e i riferimenti di QS CERT, con le seguenti date:

- data di prima emissione: data in cui l'OdC emittente ha rilasciato la prima certificazione (con la dicitura " da OdC precedente ...")
- data di emissione corrente: data in cui QS CERT rilascia la certificazione in seguito al trasferimento
- data di scadenza: data relativa alla scadenza del certificato da OdC emittente.

L'attività di trasferimento di un certificato non può coincidere con un audit di sorveglianza o rinnovo. Questo significa che occorre prima completare l'attività di transfer (esame documentale + eventuale pre-transfer visit), e solo dopo può essere svolto l'audit di sorveglianza o rinnovo.

Tutte le decisioni prese da QS CERT in merito alla richiesta di trasferimento con le relative motivazioni verranno comunicate per iscritto all'organizzazione richiedente la certificazione.

A trasferimento effettuato QS CERT programmerà l'iter delle verifiche mantenendo le scadenze e la programmazione stabilita dal precedente organismo.

Qualora l'attività relativa alle operazioni di transfer, acquisizione documentazione relativa alla domanda, riesame di transfer, emissione offerta e successiva accettazione da parte del cliente avvenga in prossimità della scadenza del certificato (generalmente inferiore a 30 giorni), non verrà emesso alcun certificato intermedio e si procederà con la pianificazione della verifica e a seguito emissione unica del certificato.

- TRASFERIMENTI DA ODC SOSPESI O CHE HANNO RINUNCIATO AD ACCREDITAMENTO

Nel caso che il certificato in possesso dell'organizzazione cliente risulti emesso da un OdC non più operante (OdC sospeso o revocato), il transfer può essere effettuato entro sei mesi da quando l'organismo ha perso l'accREDITAMENTO. Oltre i sei mesi si dovrà gestire la pratica come una certificazione iniziale. In particolare in riferimento ad RG 01-01 di ACCREDIA si seguiranno le seguenti modalità:

Transfer da OdC sospesi o autosospesi: effettuazione di una verifica ispettiva della durata di almeno una giornata, on site, prima di poter trasferire il certificato; tale verifica può coincidere con una verifica di sorveglianza o rinnovo. In base alle risultanze di tale verifica QS CERT valuta se effettuare ulteriori verifiche straordinarie o procedere subito con trasferimento del certificato.

Transfer da OdC revocati o che hanno rinunciato all'accREDITAMENTO: effettuazione di una verifica ispettiva della durata pari allo stage 2 se condotta entro 6 mesi dal provvedimento di revoca dell'OdC. Questa verifica può coincidere con una verifica di sorveglianza o rinnovo.